

Argomento	Formazione e Lavoro > Accertamento della capacità lavorativa specifica
Titolo	Accertamento della capacità lavorativa specifica (Idoneità alla mansione specifica)
Descrizione del Servizio	La sorveglianza sanitaria rappresenta il complesso delle attività svolte da un medico competente al fine di tutelare la salute dei lavoratori nel settore pubblico e privato. “La sorveglianza sanitaria comprende: • visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua <i>idoneità alla mansione specifica</i>; • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di <i>idoneità alla mansione specifica</i> [...]. • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di <i>idoneità alla mansione specifica</i>; • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'<i>idoneità alla mansione specifica</i>; • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. • visita medica preventiva in fase preassuntiva; • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'<i>idoneità alla mansione</i>; [...]. Le visite mediche [...] non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza [...]” (Art. 41 del Decreto Legislativo 81/2008) Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, rientrano nella sorveglianza sanitaria le visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Le visite mediche nell'ambito della sorveglianza sanitaria sono a spese del datore di lavoro e comprendono esami clinici, biologici e diagnostici. Il medico competente, sulla base delle delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: • idoneità; • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; • inidoneità temporanea; • inidoneità permanente. Nel caso in cui il medico esprima il giudizio di inidoneità temporanea è tenuto a precisare i limiti temporali di validità. Il medico competente, una volta rilasciato il giudizio in forma scritta è tenuto a consegnarne una copia al lavoratore e una copia al datore di lavoro.

	Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, contenente tutti gli altri dati da trasmettere annualmente all'Inail. Per ogni lavoratore, infatti, viene organizzata una cartella regolarmente aggiornata, contenente tutti i dati relativi alle condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti sanitari e il giudizio di idoneità alla mansione specifica. È ammesso il ricorso avverso il giudizio del medico entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'organo di vigilanza territorialmente competente (vedi sezione scheda "Dove rivolgersi") che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Requisiti	La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza dei seguenti rischi: ● movimentazione manuale di carichi, ● videoterminalisti, ● rischio agenti fisici, ● rischio rumore, ● rischio vibrazioni, ● rischio campi elettromagnetici, ● rischio radiazioni ottiche, ● rischio agenti chimici, ● rischio agenti cancerogeni e mutageni, ● rischio amianto, ● rischio agenti biologici. La normativa prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria per: ● il lavoro notturno, ● i lavoratori con disabilità, ● le lavoratrici in gravidanza.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	Per la sorveglianza sanitaria occorre rivolgersi al datore di lavoro. Per il ricorso avverso il giudizio del medico occorre rivolgersi al Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Città di Castello: ● Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII, Città di castello ● Telefono: 0758509393 ● E-Mail: prevenz.psal@uslumbria1.it ● Orari: Lun-Ven / 8:00-13:30 , Lun-Gio / 15:00-17:30
Documentazione	Non è richiesta alcuna documentazione. Tuttavia potrebbe essere richiesta e rilasciata in seguito dal medico competente.
Procedura	Il datore di lavoro predispone la sorveglianza sanitaria e informa i lavoratori sulle modalità di svolgimento.
Fonti Normative	● Decreto Legislativo 81/2008, <i>"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"</i>
Altre informazioni	

Data	03.11.2025
------	------------